

PROT. N°. CORR 1164 WHO



PROTOCOLLO D'INTESA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta (di seguito denominati ODCEC), con sede in Caserta (CE), alla Via Galilei n° 2, C.F.93065410610, rappresentato dal Presidente pro-tempore, Dott. PIETRO RAUCCI, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 01.12.1958, domiciliato in Caserta (CE), alla Via Galilei n° 2, legittimato alla firma del presente atto

Ε

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di Caserta (di seguito denominato CPTCE), con sede in Macerata Campania, alla Via Provinciale snc, P.IVA 03628760617, C.F. 94005120616, rappresentato dal Presidente protempore, Ing. ENRICO ERRICHIELLO, nato a Napoli, il 05.04.1971 e dal Vicepresidente protempore, ANTONIO CIRILLO, nato a Boscotrecase, il 10/06/1963, domiciliati in Macerata Campania, alla Via Provinciale snc, legittimati alla firma del presente atto

PREMESSO CHE

- L'ODCEC di Caserta è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello provinciale, degli interessi della categoria professionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività dei suoi iscritti al fine di accrescerne la presenza fattiva nelle società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le Pubbliche Amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione tra le quali la cultura della prevenzione e la tutela della Sicurezza sul lavoro;
- Il CPTCE è l'organismo paritetico che svolge funzioni di supporto e di consulenza alle imprese e ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza: promuove la ricerca di strategie di prevenzione e divulgazione delle evoluzioni normative ed

9

My mon





organizzative e per sviluppare adeguate conoscenze e trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008; realizza le interrelazioni con gli altri soggetti del sistema prevenzionale; promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e della tutela della salute dei lavoratori e la crescita del livello informativo e formativo delle figure professionali che operano nel settore;

- Inoltre, il CPTCE, su richiesta delle imprese, rilascia un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- L'ODCEC e il CPTCE ravvisano l'opportunità di promuovere la ricerca scienti dice, tecnologica e legislativa, anche attraverso attività di formazione degli addetti;
- L'ODCEC e il CPTCE, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore della sicurezza negli ambienti di lavoro e la relativa applicazione;
- È stata manifestata l'esigenza, da entrambe le Parti, della stipula di un protocollo di intesa, anche nella prospettiva dello sviluppo della collaborazione tra ODCEC e CPTCE per il raggiungimento di obiettivi comuni, nell'ambito dei rispettivi campi d'azione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
- 2. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale di cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente

All





disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente accordo è finalizzato a stabilire un sistema di rapporti tra ODCEC e CPTCE nell'ambito della materia della salute e della sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni per promuovere la formazione degli attori coinvolti, il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni, l'evoluzione tecnica e lo sviluppo economico e sociale.

Art. 3

(Attività)

- 1. Le modalità sulla base delle quali attivare il rapporto di collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 sono espressi in questo articolo.
- 2. Le attività di collaborazione potranno in particolare prevedere, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - Sviluppo di percorsi di aggiornamento professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi;
 - Diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative, tra le quali la promozione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro anche ai fini dell'asseverazione;
 - Promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, alla elaborazione di progetti ed iniziative comuni, anche editoriali, all'uniforma applicazione della normativa;
 - Attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle costruzioni;
 - Organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni;

8





- La valorizzazione del patrimonio informativo attraverso l'istituzione, da parte del CPTCE, di un canale dedicato a favore dell'ODCEC e la possibilità di veicolare e divulgare, tramite i rispettivi siti internet, le pubblicazioni e i convegni di ciascuna delle Parti:
- Sviluppo di procedure di sicurezza e norme di buone prassi.

Art. 4

(Asseverazione)

- 1. Le attività di collaborazione potranno in particolare prevedere l'asseverazione dei modelli organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
- 2. Come già citato nelle premesse, il CPTCE, è riconosciuto dalla normativa quale organismo preposto al rilascio dell'attestazione circa lo svolgimento delle attività e sei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione dell'adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008
- 3. Gli indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile sono indicati nella Prassi di Riferimento UNI/PdR 2:2013. Di cui il CPTCE tiene conto per lo svolgimento dell'attività di asseverazione.
- 4. Con verbale di accordo del 18 giugno 2013, in materia di asseverazione, le Parti Sociali hanno indicato un tariffario di riferimento per la gestione dell'attività di asseverazione da parte di ciascun CPT, aggiornato con cadenza biennale.
- 5. Le Parti concordano un abbattimento del 20% sui costi di cui alle tabelle allegate, quali parti integranti del tariffario sopra citato.

Art. 5

(Oneri finanziari e Costi)

- 1. Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte supporta i costi di ogni genere relativi alle iniziative avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo.
- 2. Allo stesso modo, le Parti convengono che, di norma, salvo diverso accordo scritto ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta, per il proprio

A

H





personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

Art. 6

(Durata e Rinnovo)

- 1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
- 2. Potrà essere rinnovato o prorogato solo previo consenso scritto tra le Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Art. 7

(Modifiche)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo d'Intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza, mediante accordo scritto tra le Parti.

Art. 8

(Riservatezza ed Utilizzazione dei risultati)

- 1. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato al di fuori dei casi consentiti la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
- Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa verranno definiti di comune accordo per iscritto tra le Parti.

8





Art. 9

(Recesso)

- 1. Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta che garantisca l'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata A/R) da notificare con preavviso di almeno 2 (due) mesi.
- 2. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa e in corso di esecuzione dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cd Codice della privacy).

Art. 11

(Referenti del Protocollo d'Intesa/Comitato di Coordinamento)

- 1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente Protocollo d'Intesa viene costituito un Comitato di Coordinamento costituito da 1 (uno) referente per l'ODCEC e da 2 (due) referenti per il CPTCE, da individuarsi successivamente ad opera delle parti.
- 2. Sin da ora sono indicati come componenti: per il CPTCE il direttore e per l'ODCEC il Consigliere responsabile del'area "Sicurezza".

Art. 12

(Registrazione e Foro competente)

 Il presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in daso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni 8





2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 13

(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa le Parti eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi legali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ODCEC

Il Presidente

Dott. Pietro Raucci

Penil CPTCE

1 Presidente

Sport profit whiello

Il Vicepresidente

Antonie Cirille

Macerata Campania, 23 giugno 2016.





TEMPI INDICATIVI DI AUDIT E TARIFFE NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER IMPRESE NON IN POSSESSO DI SGSL CERTIFICATO

NUMERO DIPENDENTI	DURATA DEGLI AUDIT (gg) per imprese non in possesso di SGSL certificato	COSTO uomo/giorno	SPESE GENERALI gestione pratica	COSTO
1-10	4	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.200,00
11-20	4,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.450,00
21-30	5	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.700,00
31-40	5,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.950,00
41-50	6	€ 500,00	€ 200,00	€ 3.200,00
51-70	6,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 3.450,00
71-100	7	€ 500,00	€ 200,00	€ 3.700,00
101-150	7,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 3.950,00
151-200	8	€ 500,00	€ 200,00	€ 4.200,00
201-250	8,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 4.450,00
251-300	9	€ 500,00	€ 200,00	€ 4.700,00
301-400	10	€ 500,00	€ 200,00	€ 5.200,00
400-500*	11	€ 500,00	€ 200,00	€ 5.700,00

^{*} superati i 500 dipendenti, la durata degli audit viene incrementata di 1 giorno ogni 100 unità

Fattori di incremento dei tempi di audit

- * Numero elevato di macchine/attrezzature
- Attività complesse
- Livello elevato di normativa specifica (amianto, attività a rischio di incidente rilevante, ecc.)
- * Riscontro di non conformità tali da prevedere audit aggiuntivi
- Personale che parla lingue diverse

A



Allegato II

TEMPI INDICATIVI DI AUDIT E TARIFFE NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER IMPRESE IN POSSESSO DI SGSL CERTIFICATO

NUMERO DIPENDENTI	DURATA DEGLI AUDIT (gg) per imprese in possesso di SGSL certificato	COSTO uomo/giorno	SPESE GENERALI gestione pratica	COSTO TOTALE
1-20	2	€ 500,00	€ 200,00	€ 1.200,00
21-50	2,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 1.450,00
51-100	3	€ 500,00	€ 200,00	€ 1.700,00
101-200	3,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 1.950,00
201-300	4	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.200,00
301-400	5	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.700,00
400-500*	6	€ 500,00	€ 200,00	€ 3.200,00

^{*} superati i 500 dipendenti, la durata degli audit viene incrementata di 1 giorno ogni 100 unità

Fattori di incremento dei tempi di audit

- * Numero elevato di macchine/attrezzature
- Attività complesse
- Livello elevato di normativa specifica (amianto, attività a rischio di incidente rilevante, ecc.)
- Riscontro di non conformità tali da prevedere audit aggiuntivi
- Personale che parla lingue diverse





TEMPI INDICATIVI DI AUDIT E TARIFFE NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER AUDIT DI MANTENIMENTO

NUMERO DIPENDENTI	DURATA DEGLI AUDIT DI MANTENIMENTO (gg)	COSTO uomo/giorno	SPESE GENERALI gestione pratica	COSTO TOTALE
1-20	1	€ 500,00	€ 200,00	€ 700,00
21-50	1,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 950,00
51-100	2	€ 500,00	€ 200,00	€ 1.200,00
101-200	2,5	€ 500,00	€ 200,00	€ 1.450,00
201-300	3	€ 500,00	€ 200,00	€ 1.700,00
301-400	4	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.200,00
400-500*	5	€ 500,00	€ 200,00	€ 2.700,00

^{*} superati i 500 dipendenti, la durata degli audit viene incrementata di 1 giorno ogni 100 unità

Fattori di incremento dei tempi di audit

- Numero elevato di macchine/attrezzature
- Attività complesse
- Livello elevato di normativa specifica (amianto, attività a rischio di incidente rilevante, ecc.)
- * Riscontro di non conformità tali da prevedere audit aggiuntivi
- * Personale che parla lingue diverse